

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione denominata **EFFETTO PALLA - per gli animali di nessuno – ONLUS**, denominazione abbreviata **PALLA ONLUS**.

L'anno duemilasedici , il giorno 13 del mese di Aprile, presso la sede di Oristano, via Giovanni XXIII n. 10 piano primo, i sottoscritti:

- **PAIS Monica Rosaria**, nata a Pozzomaggiore il 10.10.1963 e residente in Oristano Via Sa Remada, 11, C.F.: PSAMCR63R50G962W;

- **RUIU Angelo**, nato a Dorgali il 16.09.1959 e residente in Arborea, Strada 26 ovest snc, C.F.: RUIINGL59P16D345Y;

- **PIRAS Luisella**, nato a Carbonia (CA) il 23.08.1955 e residente in Oristano, Via Po n. 13, C.F.: PRSLLL55M63B745M;

- **CATALDI Mario**, nato a Alghero il 28.12.1957 e residente in Oristano, Via Mons. Cogoni 27, C.F.: CTLMRA57T28A192N;

- **FIORINI Francesco**, nato a Padova il 03.10.1950 e residente in Cabras, Via C. S: Perda Gruxi., C.F.: FRNFNC50R03G224X.;

- **PERRA Maria Franca**, nato a Oristano il 17.05.1963 e residente in Cabras, Via C. S: Perda Gruxi, C.F.: PRRMRF63E57G113D.

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione senza fini di lucro denominata **EFFETTO PALLA - per gli animali di nessuno – ONLUS** avente lo scopo di realizzare e sviluppare attività con fini di solidarietà sociale e conformemente alla vigente normativa in materia di organizzazioni prive di finalità lucrative. L'Associazione avrà l'organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto, composto di 26 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato sotto la lettera "A" previa lettura a tutti i presenti.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto i soci presenti deliberano, all'unanimità, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:

PAIS Monica Rosaria

RUIU Angelo

PIRAS Luisella

CATALDI Mario

FIORINI Francesco

PERRA Maria Franca

[Signature]

PAIS Monica Rosaria, nata a Pozzomaggiore il 10.10.1963 e residente in Oristano Via Sa Remada, 11, C.F.: PSAMCR63R50G962W - PRESIDENTE;
PERRA Maria Franca, nato a Oristano il 17.05.1963 e residente in Cabras, Via C. S: Perda Gruxi, C.F.: PRRMRF63E57G113D - VICE PRESIDENTE;
CATALDI Mario, nato a Alghero il 28.12.1957 e residente in Oristano, Via Mons. Cogoni 27, C.F.: CTLMRA57T28A192N; - SEGRETARIO - TESORIERE.

I Consiglieri, così nominati, dichiarano di accettare l'incarico.

Il designato Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge; ai sensi dell'art. 15 dello Statuto la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per sei anni .

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione.

Per il presente atto l'Associazione richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ed, in generale, il trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 460/97.

Letto, firmato e sottoscritto

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Oristano

Reg.to il 18 APR. 2016 N. 367 Serie 3
Euro = € 200,00 (ducento/00)

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Ezio Orru
Firma su delega del Direttore Provinciale



Handwritten signatures:
1. *Luigi Orru*
2. *Luigi Orru*
3. *Dario Orru*

Handwritten signatures:
4. *Luigi Orru*
5. *Luigi Orru*
6. *Luigi Orru*

STATUTO

Articolo 1 Costituzione Denominazione Sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (abbreviato in ss.mm.i.i.), l'Organizzazione di Volontariato denominata **EFFETTO PALLA - per gli animali di nessuno - ODV**. siglabile «EFFETTO PALLA ODV» associazione non riconosciuta, con sede in Oristano.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'ODV previa delibera del Consiglio Direttivo può costituire dipendenze o sedi periferiche su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV è a tempo indeterminato ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Articolo 2 Scopi e Finalità

1. L'ODV è apolitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - 1) promuovere una cultura di sensibilità e attenzione nei confronti del mondo animale anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;
 - 2) promuovere l'affermazione dei diritti animali anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
 - 3) intervenire in aiuto di animali senza padrone assicurando cure veterinarie adeguate sia in campo nazionale che internazionale e regionale, e promuoverne l'adozione;
 - 4) promuovere iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono degli animali e all'educazione ad un possesso responsabile degli stessi;
 - 5) di collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente;
 - 6) miglioramento della qualità di vita dell'uomo attraverso l'interazione uomo animale.

Articolo 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 c1 lettere e -f-i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2. Nello specifico l'ODV intende realizzare le seguenti attività:

- provvedere alle cure mediche veterinarie per gli animali feriti o in difficoltà senza padrone presso strutture veterinarie qualificate e specializzate, con particolare accesso alle tecniche e attrezzature più avanzate normalmente a loro negate. Fine ultimo sarà erogare agli animali in difficoltà senza padrone lo stesso standard di cura medica e chirurgiche riservato normalmente agli animali di proprietà;
- curare la riabilitazione fisica e psicologica degli animali di cui al punto precedente fino alla adozione;
- realizzare programmi a breve e a medio periodo volti alla prevenzione del Randagismo, campagne di sterilizzazione e identificazione;
- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni dell'attività sociale in particolare verso i propri sostenitori attraverso social media, pubblicazioni periodiche o altri mezzi di comunicazione;
- promuovere o organizzare conferenze incontri dibattiti ed eventi in genere che accrescano consapevolezza e sensibilità sui temi della salute animale e della salvaguardia dell'ambiente in genere;
- promuovere attività di formazione, selezione e impiego dei volontari e tecnici coinvolti per il raggiungimento dei fini istituzionali, e di solidarietà;
- instaurare rapporti con altre organizzazioni ed associazioni (nazionali ed internazionali), Università Centri di ricerca, aventi finalità affini, allo scopo di scambiare le reciproche esperienze e favorire collegamenti;
- aderire, anche mediante designazione di propri rappresentanti, a organizzazioni Enti Istituzioni e Fondazioni nazionali o internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi, nei limiti strettamente necessari, di contratti di lavoro subordinato o autonomo o di altre forme di collaborazione, anche con l'ausilio di tutte le professionalità necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- collaborare con enti ed associazioni nella realizzazione di progetti che abbiano come fine ultimo il benessere degli animali ed il miglioramento delle loro condizioni di vita;
- organizzare, anche di concerto con altre associazioni e/o enti, eventi culturali (teatrali, musicali), al fine di sensibilizzare verso un rapporto uomo-animale etico e rispettoso.



L'ODV potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi associativi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Ai sensi dell'articolo 6 del CdTS, all'ODV è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV non ha scopo di lucro e intende perseguire finalità di solidarietà sociale.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato - le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa

M. R.

documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti nel regolamento di rimborso spese, redatto dal Consiglio Direttivo.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'ODV;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. Il patrimonio dell'ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

4. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 14 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Handwritten signature

6. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

I membri dell'associazione si distinguono in:

1. Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
2. Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie;
3. Soci Onorari. Sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'associazione.

Articolo 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni (si può prevedere anche un periodo inferiore) è ammesso ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo (NO CONSIGLIO DIRETTIVO).
3. Il ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo è ammesso entro 60 giorni (si può prevedere anche un periodo superiore) dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. La qualità di Socio si perde per:
 - a) a) Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b) b) Per esclusione qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo;
 - c) c) Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, superiore a sei mesi.
 - d) d) per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'ODV.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.



Articolo 7 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- pagare nei termini la quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.



Articolo 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Gli amministratori della ODV, ovvero il Consiglio Direttivo e il Presidente, sono scelti tra i propri soci.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Gli organi dell'ODV operano in modo gratuito e volontario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

DM/152

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci (il periodo minimo d'iscrizione potrà essere ulteriormente ridotto ma non aumentato) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



Articolo 10 Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 117/2017;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci ordinari i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto);

EFFETTO PALLA - per gli animali di nessuno ODV

- e) nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- f) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l) delibera sull'esclusione dei soci;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- p) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- q) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 11 Assemblea straordinaria del Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica sei anni e i singoli componenti sono rieleggibili.
3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
4. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
6. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del

EFFETTO PALLA - per gli animali di nessuno ODV

M.P.

mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni dei soci e dei volontari;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto.

h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

i. ha facoltà di costituire Comitanti, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta in un semestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti

13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.



M. P.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14 Organo di controllo

L'art 30 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) prevede l'obbligo di un organo di controllo

- per le fondazioni (anche organo monocratico) indipendentemente dalla attività svolta,
- per gli enti associativi, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
 - ricavi, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'ODV eleggerà un organo di controllo monocratico.

In caso di organo monocratico, l'unico componente dell'organo deve essere scelto fra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c .

Articolo 15 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'articolo 31 del codice del terzo settore stabilisce poi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, sia per le fondazioni che per le associazioni, nel caso in cui superino per due esercizi successivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'ODV eleggerà un revisore legale dei conti.

Articolo 16 (Articolo facoltativo)

Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, è composto da tre associati, che eleggono tra i medesimi il Presidente; I componenti del Collegio dei probiviri sono eletti dall'Assemblea degli associati e decadono automaticamente con la decadenza del Consiglio, pur essendo rieleggibili. Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti ai rapporti tra associati ed Associazione e relativi Organi. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

M.P.

**Articolo 18
Comitati Tecnici**

Per un più efficace conseguimento degli scopi dell'Associazione, il Consiglio direttivo può istituire Commissioni e Organi Tecnici, dando agli stessi la struttura organizzativa ritenuta più opportuna. I loro programmi sono sottoposti al controllo del Consiglio al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per l'approvazione. Funzioni, durata e altre modalità dovranno essere appositamente regolamentate.

Articolo 19 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

I libri sociali sono depositati presso la sede legale della ODV. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 20 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente. Gli addetti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4. l'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 21
Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

L'ammissione di un nuovo volontario viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.

M. P.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e riportate nel regolamento rimborso spese: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Maurice Rosina P...



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Oristano
14 DIC 2022 N. 1056 Serie 3
ESG/SE



IL DIRETTORE TERRITORIALE
[Signature]
Firma su delega del Direttore Provinciale